



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa ~~XXXXXXXXXX~~ quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 16-3-2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 429 c. p. c., mediante lettura del dispositivo, nella causa iscritta al n. 741/14 R.G.C

TRA

rappresentata e difesa dall'avv. B. Pettinari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Camerino, via Pallotta, n. 15, come da procura a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

E

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per le Marche - Direzione Generale ed Ufficio V - Ambito Territoriale per la provincia di Macerata, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati in giudizio dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del Direttore Generale pro tempore, ex art. 417 bis c. p.c., D.P.C.M. 11-2-2014 n. 98, D. M. n. 917 del 18-12-2014 n. 917 e D. D. G. n. 6191 del 2-5-2015;

ISTITUTO COMPRENSIVO

rappresentante pro tempore;

, CONVENUTI
... , con sede in
in persona del legale

CONVENUTI

Oggetto: accertamento anzianità complessiva, ricostruzione carriera; riconoscimento e pagamento differenze retributive.

1

Le parti hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 9-7-2014, la ricorrente in epigrafe, dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in qualità di docente di ruolo, assunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini dell'insegnamento nella Scuola Elementare, ora denominata Primaria, con decorrenza dall'1-9-1998, esponeva: dall'a. s. 1985/86 all'a. s. 1997/98 aveva prestato servizio quale insegnante elementare in virtù di incarichi a termine; il personale della scuola fruiva di automatiche progressioni di carriera, dette anche scatti di anzianità, collegate al semplice scorrere del tempo, individuate nella seguenti fasce retributive: anni 0-2, fascia 00; anni 3-8, fascia 03; anni 9-14, fascia 09; anni 15-20, fascia 15; anni 21-27, fascia 21; anni 28-35, fascia 28; anni 35, fascia 35; l'insegnante con contratto di lavoro a tempo determinato, "non di ruolo", veniva collocato in modo fisso nella fascia retributiva 00 a prescindere dall'effettivo numero di anni scolastici di servizio prestati; evidenziando che, in applicazione dell'art. 2, 1° co., D. L. 19-6-1970, n. 370, convertito, con modificazioni, in L. 26-7-1970, n. 576, "al personale docente delle scuole elementari statali il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono", rilevava che, dopo la stipula del contratto a tempo indeterminato e superato l'anno di prova, l'insegnante "di ruolo" aveva diritto di recuperare gli anni di servizio non di ruolo e di essere collocato nella confacente fascia retributiva *ratione temporis*, con liquidazione ora per allora delle relative differenze economiche;

lamentava che la Scuola Primaria via _____ presso cui, successivamente all'anno di prova, quando la ricorrente sarebbe dovuta essere confermata in ruolo, in virtù dell'art. 440 D. Lgs. 16-4-1994, n. 297, non aveva proceduto all'automatica ricostruzione della carriera, finalizzata al recupero della posizione stipendiale maturata dalla ricorrente *ratione temporis* e dei connessi arretrati economici; in data 22-4-2013 la ricorrente aveva sollecitato la ricostruzione della carriera già invocata in precedenza; l'U.S.R. per le Marche, in data 8-8-2013 aveva negato il diritto alla ricostruzione della carriera ed alla liquidazione delle differenze retributive maturate, affermando che "il diritto alla ricostruzione della carriera va in prescrizione se non esercitato entro il termine di 10 anni previsto dall'art. 2946 c. c. e la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c. c.) che per i docenti è la data della conferma in ruolo; il diritto a percepire eventuali arretrati spettanti sulla base di una ricostruzione della carriera avvenuta a seguito di domanda tardiva, si prescrive, invece, a decorrere dai 5 anni che precedono la domanda presentata"; il 29-5-2014 la Monti aveva formalmente diffidato il Dirigente Scolastico a provvedere alla ricostruzione della carriera e, nell'ambito di essa, per la prima volta, anche all'applicazione dei benefici di cui all'art. 4, 3° co., D.P.R. n. 399/88, richiamato dall'art. 66, 6° co., CCNL di comparto del 4-8-1995, per avere la lavoratrice *medio tempore* superato il 18° anno di servizio, senza ricevere alcun riscontro; richiamata la normativa sulla materia, in particolare gli artt. 2, 1° co., 3, 1° e 2° co., D. L. 19-6-1970 n. 370, convertito, con modificazioni, in L. 26-7-1970, n. 576, 485, 1° co., 489 (come interpretato dall'art. 11, 14° co., L. 3-5-1999 n. 124) e 440 D. Lgs. 16-4-1999 n. 297, 4, 3° co., D.P.R. n. 399/88, richiamato dall'art. 66, 6° co., CCNL di comparto del 4-8-1995, la ricorrente precisava di non essere tenuta, sulla base di dette norme, a chiedere nulla al proprio datore di lavoro, non essendo prevista, ai suddetti fini, alcuna istanza da presentare da parte dell'interessato; affermando che: alla data del

superamento dell'anno di prova, quindi all'1-9-1999, ella sarebbe dovuta essere collocata nella fascia stipendiale "03", al compimento del 18esimo anno di servizio, cioè dall'1-9-2010, la stessa avrebbe avuto il diritto di anticipare la progressione della carriera di mesi 12; affermando la mancata decorrenza dei termini di prescrizione in relazione al diritto alla ricostruzione della carriera, da un lato, per nullità insanabile della notifica del decreto prot. n. 9819 del 27-8-1999 nei suoi confronti, dall'altro, per imprescrittibilità dell'anzianità di servizio come fatto giuridico, lamentando la violazione delle norme sulla correttezza e buona fede, stante l'obbligo contrattuale da parte della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro di assicurare automaticamente la ricostruzione della carriera all'atto del superamento del periodo di prova del docente neo-immesso in ruolo; senza che quest'ultimo dovesse presentare alcuna istanza; affermando, alla luce della suddetta normativa, di aver prestato servizio non di ruolo, così come inteso dall'art. 11, 14° co., L. n. 124/99, per soli 7 anni scolastici, ossia dall'a. s. 1991/92 all'a. s. 1997/98, con la conseguenza che i primi 4 dei 7 anni pre-ruolo, cioè dall'a. s. 1991/92 all'a. s. 1994/95, erano valutabili come interi, ai sensi dell'art. 485, 1° co., D. Lgs. n. 297/94, mentre i restanti 3, dall'a. s. 1995/96 all'a. s. 1997/98, per 2/3, con la conseguenziale perdita di 4 mesi per ciascuno dei medesimi aa. ss., quindi con perdita complessiva di mesi 12; deducendo di avere diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 28.133,86, a titolo di differenze retributive spettanti in conseguenza dell'anzianità riconosciuta per legge, in relazione al richiesto riconoscimento degli anni di servizio d'insegnamento pre-ruolo, la chiedeva quindi: condannarsi le Amministrazioni scolastiche convenute all'emanazione del decreto di ricostruzione della carriera a proprio beneficio, quale insegnante di Scuola Primaria, con recupero *ratione temporis* di tutti gli scatti di anzianità pregressi e non attribuiti, e, per l'effetto, al proprio inquadramento giuridico ed economico nella classe/fascia stipendiale "03" alla data dell'1-9-1999 con passaggio alla successiva "09" dall'1-9-2001 o al

diverso inquadramento ritenuto di giustizia; condannare le predette convenute, nell'ambito del predetto decreto di ricostruzione della carriera, all'applicazione dell'art. 4, 3° co., D.P.R. n. 399/88, richiamato dall'art. 66, 6° co., CCNL di comparto del 4-8-1995 e, per l'effetto, all'anticipazione di mesi 12 del successivo scatto di anzianità di servizio per compiuta anzianità lavorativa di anni 18, ossia all'anticipazione dell'anzidetto scatto alla data dell'1-9-2010 o ad altra data ritenuta di giustizia; condannarle, infine, alla liquidazione delle differenze retributive pari ad € 28.133,86 o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, per la differenza non corrisposta, oltre agli accessori di legge ed alle spese di lite.

Si costituivano ritualmente le Amministrazioni convenute, ad eccezione dell'Istituto _____ di Macerata, le quali contestavano le allegazioni e domande avversarie e ne chiedevano il rigetto, affermandone l'infondatezza, eccependo la prescrizione dei diritti azionati e la necessità di presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda volta ad ottenere la ricostruzione della carriera, corredata dei documenti richiesti, come previsto dall'art. 10 D. L. 19-6-1970 n. 370, convertito, con modificazioni, con L. 26-7-1970, n. 576.

La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione, veniva decisa come da dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.

Preliminarmente deve rilevarsi che in atti non sussiste la prova della notifica del ricorso introduttivo al convenuto Istituto _____, con sede in Macerata, cosicchè la domanda va dichiarata inammissibile nei confronti del medesimo.

Le domande proposte dalla ricorrente vanno accolte, nella misura di cui al dispositivo.

L'art. 2, 1° e 2° co., D. L. 19-6-1970, n. 370, convertito, con modificazioni, in L. 26-7-1970, n. 576, prevede: "1. Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono.

"2. Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente".

Il successivo art. 3 D. L. cit. stabilisce: "1. Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

"2. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi.

"3. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio".

L'art. 485, 1° co., D. Lgs. 16-4-1994 n. 297 prevede: "1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I

diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

“2 . Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

“3 . Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

“4 . Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

“5 . Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.


“6 . I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

“7 . Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”.

Il successivo art. 489 medesimo D. Lgs. stabilisce: “1 . Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

“2 . I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.”.

L'art. 11, 14° co., L. 3-5-1999 n. 124 dispone: “14 . Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”.

 L'art. 4, 3° co., D.P.R. n. 399 del 23-8-1988, richiamato dall'art. 66 CCNL Comparto Scuola del 4-8-1995, stabilisce: “3 . Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.”, conseguendone, a parere della ricorrente, che, dall'1-9-2010, i complessivi 12 mesi come sopra calcolati dovevano essere oggetto di recupero con conseguenziale anticipo di 12 mesi ai fini della progressione della carriera.

L'art. 440 del D. Lgs. 16-4-1994 n. 297 stabilisce: “1 . Durante l'anno di formazione il ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca,

sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

“2 . L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

“3 . L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'articolo 455.

“4 . Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.

“5 . Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'accademia nazionale di danza.

“6 . Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.”.

L'art. 66, dedicato all'“Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31/12/95”, del Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola 1994-1997, stipulato il 4-8-1995, a sua volta stabilisce: “1. Al personale in servizio al 31/12/95 è attribuito, al 1/1/96, il trattamento economico previsto dall'allegata tabella B.

“2. Per il personale docente educativo e ATA l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverrà sulla base dell'anzianità maturata al 31/12/95. La differenza tra l'anzianità riconosciuta al 31/12/95 e l'anzianità immediatamente inferiore prevista dalla tabella B è utile al fine dell'acquisizione della posizione retributiva successiva. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori.

“3. La differenza tra la retribuzione in godimento al 31/12/95 e la posizione retributiva acquisita ai sensi del comma 2 costituisce assegno ad personam, che sarà riassorbito con il passaggio alla posizione retributiva superiore.

“4. La collocazione dei capi d'istituto nella nuova struttura retributiva avviene con il riconoscimento nella posizione retributiva d'inquadramento dell'anzianità corrispondente alla temporizzazione dell'importo dell'assegno ad personam, a cui si aggiunge l'anzianità di servizio maturata da ciascun dipendente, nel periodo compreso tra la data di conseguimento dell'ultimo incremento retributivo previsto dalla tabella A annessa al D.P.R. n. 399 del 1988 ed il 31 dicembre 1995. L'anzianità così determinata è utile per il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di primo inquadramento e per l'ulteriore progressione di carriera. A tal fine le frazioni di anno si arrotondano ad anno intero se superiori a sei mesi, e non producono effetti se inferiori .

“5. Il periodo di formazione previsto per la progressione in carriera, in relazione al profilo professionale di appartenenza, è proporzionalmente ridotto in misura corrispondente all'anzianità riconosciuta a tal fine nella posizione di primo inquadramento.

“6. Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e

integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. ...”.

Quanto alla notifica del decreto dell'allora Provveditorato agli Studi di Macerata, successivamente U. S. T., di conferma in ruolo della ricorrente, emerge dagli atti che quest'ultima ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1-9-1998 ed ha sostenuto l'anno di prova nell'a. s. 1998/1999 (docc. 3 e da 3a) a 3d) del fascicolo di parte resistente); le Amministrazioni resistenti hanno altresì prodotto una nota “prot. n. 9819. Macerata, 18.09.2000” del “Provveditorato agli Studi di Macerata”, “Settore Istruzione Primaria”, indirizzata “Al Dirigente Scolastico

_____”, con la quale, in relazione all’ “Oggetto: Ins. elem. _____”, “Si trasmettono, con preghiera di consegna all’insegnante elementare in oggetto indicato, n. 2 copie del decreto n. 9819 del 27.08.1999”, in calce al quale è apposto, sebbene con la data a timbro ripassata a mano, “19 SET. 2000”, il timbro relativo alla attestazione di “pervenuto” di detta nota, ed ancora più in basso vi è la sottoscrizione apposta dalla ricorrente in corsivo con le parole “Per ricevuta _____”; allegati a tale nota vi sono il decreto di conferma in ruolo della docente “alla data del 01/09/1999”, datato 27-8-1999, nonché la lettera del medesimo Provveditorato agli Studi di Macerata del 22-9-1998, indirizzata al Direttore Didattico di _____ Macerata, di trasmissione del contratto di lavoro “a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01.09.1998” stipulato tra la _____ ed il Provveditorato (docc. 3e) del fascicolo di parte resistente).

Risulta pertanto evidente che la data di ricezione e di comunicazione del decreto di conferma in ruolo alla _____ e quella della sottoscrizione apposta dalla stessa per ricevuta è la medesima, 19 settembre 2000.

Peraltro, quanto alla comunicazione di detto decreto di conferma in ruolo, il principio richiamato dalla ricorrente, in quanto relativo alla notifica dell’atto

M

giudiziale, non appare applicabile alla differente fattispecie oggi in esame (si confronti con Cass. civ. n. 16578 del 25-11-2002).

Quanto alla ricostruzione della carriera, essa configura un procedimento a domanda, come confermato dall'art. 10 D. L. n. 370/70, secondo cui "entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il ministro per la pubblica istruzione è tenuto ad emanare un'ordinanza che stabilisca le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento del servizio", ed anche dall'art. 1, comma 209, L. 13-7-2015 n. 107: "209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico".

Il ricorrente ha implicitamente ammesso di non avere presentato detta domanda, risultando agli atti soltanto la dichiarazione dei servizi pregressi sottoscritta dalla ricorrente il 22-4-1999, presentata il 5-5-1999 e trasmessa in pari data dal [redacted] di Macerata al Provveditore agli Studi di Macerata (doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente).

Altresì la ricorrente, nell'istanza di conciliazione stragiudiziale del 22-4-2013, ha espressamente dichiarato che, avendo appreso " ... di non aver avuto riconosciuto, ai fini della carriera, il servizio pre-ruolo svolto dal 08/04/1986 al 30/06/1998 ... l'addetta al servizio dell'USP di Macerata, dopo aver eseguito una puntuale verifica dei documenti presenti in archivio, faceva sapere, per le vie brevi, che non è stata mai presentata la domanda di ricostruzione di carriera ... gli adempimenti successivi alla assunzione in ruolo vennero curati, per suo conto, dal sindacato che assicurò e assicura oggi di aver presentato tutto quanto

As


era richiesto, compresa la domanda di ricostruzione ma la scrivente non è in grado di produrre copia e/o certificazione della presentazione. ...”.

Quanto all’eccepita, tempestivamente, prescrizione, da un lato, del diritto alla ricostruzione della carriera, dall’altro, alle differenze retributive, va ribadito che “l’anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai ricorrenti un concreto interesse ad agire per l’accertamento giudiziale dell’anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti)” (tra le altre, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 9060 del 12/05/2004).

Detto principio della giurisprudenza di legittimità appare consolidato: “Questa Corte, superando un datato contrario orientamento, ha costantemente affermato che l’anzianità di servizio del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come il trattamento di fine rapporto o gli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, che non ricade sotto il regime della prescrizione di cui agli artt. 2934, 2946 e 2948 del codice civile, con la conseguenza che, anche nella ipotesi di prescrizione dell’aumento retributivo derivante da uno o da alcuni scatti di retribuzione, il lavoratore ha comunque diritto che gli aumenti retributivi commisurati agli scatti successivi vengano liquidati come se lo scatto o gli scatti precedenti, maturati ma non più dovuti per effetto della prescrizione, fossero stati corrisposti” (Cass., 19 gennaio 1990 n. 281; 8 gennaio 1991 n. 71; 24 settembre 1996 n. 8430; 29 dicembre 1998 n. 12865; 1 settembre 2003 n. 12756; 27 febbraio 2004

n. 4076; 12 maggio 2004 n. 9060). ...” (Cass. Sez. Lav. n. 15893 del 17-7-2007; nel medesimo senso anche Cass. Sez. Lav. n. 12354 del 22-8-2003).

“L'anzianità del lavoratore, quale fattispecie costitutiva di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, alla qualifica superiore, etc. configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto le differenze retributive rivendicate dal dipendente nei limiti della prescrizione quinquennale, ancorché tenendo conto di tutta l'anzianità di servizio, quale situazione di fatto come tale imprescrittibile)” (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 8228 del 23/05/2003).



“L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato non è suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella dei diritti che su di essa si fondano, con la conseguenza che essa può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, potendosi escludere tale interesse solo in seguito alla prescrizione di tutti i diritti che nella dimensione temporale del rapporto di lavoro trovano fondamento” (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 14394 del 3-11-2000).

“L'anzianità di servizio non è uno status od un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato né un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all'indennità di fine rapporto o al risarcimento del danno per omissioni contributive). Essa, pertanto, come non può essere oggetto di atti di disposizione (traslativi o abdicativi), così non è suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti che su di essa si

lh

fondano e può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, che va valutato in ordine alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto" (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 477 del 19-1-1999).

Quindi, poiché nella presente fattispecie la [] è stata assunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini dell'insegnamento nella scuola elementare, con decorrenza dall'1-9-1998, a seguito del passaggio di ruolo intervenuto l'1-9-2008, la docente ha diritto di conservare l'anzianità maturata nel ruolo precedente, avendo prestato servizio quale insegnante elementare in virtù di incarichi a termine dall'a. s. 1985/86 all'a. s. 1997/98, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici, in applicazione della normativa sopra richiamata.

Il Ministero convenuto deve pertanto essere condannato alla emanazione del decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, comprendendovi gli anni scolastici che, secondo la normativa di settore, debbano essere considerati interi quali anni di servizio svolti non di ruolo, nonché al pagamento delle differenze stipendiali, comprese quelle di cui all'art. 4, 3° co., D.P.R. n. 399 del 23-8-1988, nei limiti della prescrizione quinquennale, e quindi per il periodo decorrente dal 22-4-2008 in poi, oltre agli interessi legali maturati dalle date di spettanza dei singoli crediti al saldo effettivo, essendo stata quella in data 22-4-2013 la prima istanza di pagamento delle stesse indirizzata all'Amministrazione resistente, in sede di richiesta di tentativo di conciliazione stragiudiziale (si veda il doc. 5 del fascicolo di parte resistente), ed avendo la ricorrente, in detta istanza, espressamente dichiarato che, avendo appreso " ... di non aver avuto riconosciuto, ai fini della carriera, il servizio pre-ruolo svolto dal 08/04/1986 al 30/06/1998 ... l'addetta al servizio dell'USP di Macerata, dopo aver eseguito una puntuale verifica dei documenti presenti in archivio, faceva sapere, per le vie brevi, che non è stata mai presentata la domanda di

ricostruzione di carriera ... gli adempimenti successivi alla assunzione in ruolo vennero curati, per suo conto, dal sindacato che assicurò e assicura oggi di aver presentato tutto quanto era richiesto, compresa la domanda di ricostruzione ma la scrivente non è in grado di produrre copia e/o certificazione della presentazione. ...”.

Pertanto l'istanza del 22-4-2013 deve essere ritenuta la prima richiesta di pagamento delle differenze retributive spettanti in relazione all'anzianità complessivamente maturata dalla [] anche ai fini della prescrizione.

Infine si ritiene provvedimento congruo la condanna dei convenuti costituiti al rimborso della metà delle spese processuali sostenute dalla [] con compensazione tra le parti della residua metà, in considerazione della complessità della questione trattata e delle particolari circostanze inerenti lo svolgimento della carriera della ricorrente.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [] nei confronti delle AMMINISTRAZIONI convenute, con rappresentate, con ricorso depositato il 9-7-2014, nel contraddittorio tra le parti, ad eccezione dell' [] ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:

- 1) accertato il diritto della ricorrente, condanna le Amministrazioni convenute costituite alla emanazione del decreto di ricostruzione della carriera della stessa, comprendendovi gli aa. ss. che, secondo la normativa di settore, debbano essere considerati interi quali anni di servizio svolti non di ruolo;
- 2) dichiara inammissibile la domanda nei confronti dell' []
- 3) condanna le Amministrazioni convenute costituite al pagamento delle differenze stipendiali nei limiti della prescrizione quinquennale, e quindi per il periodo decorrente dal 22-4-2008 in poi, oltre agli interessi legali maturati dalle date di spettanza dei singoli crediti al saldo effettivo;


16

4) condanna le Amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, di metà delle spese di lite, metà liquidata in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al rimborso delle spese vive sostenute pari ad € 259,00, oltre CAP ed IVA come per legge; compensa tra le parti la residua metà.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Macerata, 16-3-2017

Il Giudice

dott.ssa 

se esse



TRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Og. 1 6/2/13

Il Funzionario

se esse

ne sopra
rio delle

17